



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 12010 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Agriturismi Badiula soc. cons. a r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Francesco Fidone e Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti e Manuela Teoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Proposta Vini s.r.l.; Rummo s.p.a.; soggetti indicati nel decreto Masaf prot. 656013

del 21 dicembre 2022, di “approvazione della graduatoria finale per l’accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi, nell’ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 ‘Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo’ del PNRR, finanziato dall’Unione europea”, Allegato 1;

***per l’annullamento***

*(ric.)*

1) della nota Masaf – Dipartimento PQAI, prot. n. 0370503 del 14 luglio 2023 concernente la comunicazione di esito negativo dell’istanza presentata dalla ricorrente per l’accesso alle agevolazioni previste a sostegno dei contratti per la logistica nei settori agroalimentari (avviso prot. n. 0452233 del 21 settembre 2022 - Misura M2C1 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

2) della nota prot. interno Masaf n. 0363750 del 12 luglio 2023, con la quale Invitalia ha trasmesso al Ministero la relazione istruttoria dell’istanza SLA0000110 presentata dalla ricorrente;

3) della comunicazione inerente i motivi ostativi del 1° giugno 2023;

4) ove occorra, dell’avviso del 21 settembre 2022, prot. n. 0452233;

5) ove occorra, del d.m. 13 giugno 2022, pubblicato nella G.U. – s.g. n. 192 del 18 agosto 2022;

*(mm.aa.)*

1) della nota Masaf prot. n. 68795 del 10 febbraio 2023, nelle parti in cui dispone:

- che il relativo contenuto ha effetto pieno e vincolante anche ai sensi dell’articolo 4 dei dd.mm. 13 giugno 2022, 5 agosto 2022 e 30 agosto 2022;

- che, in sua esecuzione, Invitalia dovrà, altresì, procedere “*a rideterminare – ove necessario – il tagging climate dei progetti nei quali l’acquisto di un veicolo non rientrante nelle categorie sopra indicate sia stato considerato ai fini del predetto*

*tagging*”, e non prevede, al contempo, una riapertura dei termini per l’integrazione dei progetti e/o consente, a norma dell’art. 7, comma 4, del d.m. 13 giugno 2022, una “negoziazione” “con il soggetto proponente”;

2) dell’allegato B all’avviso del 21 settembre 2022 nella parte in cui prevede che per i progetti di investimento inferiori a 10 milioni di euro, ai fini della verifica del rispetto del principio DNSH, si debba *“fornire una relazione con i contenuti minimi di cui alla scheda 26 allegata alla circolare MEF 32/2021”* in luogo delle pertinenti schede 2, 5, 9 e 20;

*nonché per la condanna*

al risarcimento dei danni patiti in ragione degli atti impugnati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia - s.p.a. e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 la dott.ssa Annalisa Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

## FATTO

1. Con ricorso notificato in data 11 settembre 2023 e depositato il successivo 19 settembre la società consortile Agriturismi Badiula ha impugnato la nota del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento PQAI, prot. n. 0370503 del 14 luglio 2023, concernente la comunicazione di esito negativo dell’istanza presentata per l’accesso alle agevolazioni previste a sostegno dei contratti per la logistica nei settori agroalimentari, nell’ambito della misura M2C1 - Investimento 2.1. *“Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”*, a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Unitamente al menzionato provvedimento, essa ha impugnato anche gli atti endoprocedimentali presupposti nonché l’avviso pubblico

del 21 settembre 2022 e il d.m. 13 giugno 2022, in epigrafe indicati.

Il Consorzio ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1) *“Violazione e falsa applicazione dell’art.7, commi 1, 2 e 3 del Decreto del 13 giugno 2022; Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 commi 1,2 e 3 dell’avviso del 21 settembre 2022, prot. n. 0452233; Violazione e falsa applicazione dell’art.21 nonies l.241/1990; Violazione del principio dell’autovincolo; Eccesso di potere per contraddittorietà; Eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, Eccesso di potere per sviamento”*, in quanto i punti 1, 2, 3, 6a, 10 e 11 della comunicazione dei motivi ostativi, ripresi nel gravato provvedimento del 14 luglio 2023, sarebbero l’esito della rivalutazione di aspetti già oggetto di vaglio positivo nella prima fase del procedimento di ammissione delle domande; conseguentemente, la verifica svolta nella fase istruttoria sarebbe un illegittimo riesame della valutazione già compiuta nella prima fase della procedura;

2) *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, c.1 e 7, comma 4, lett. c) del Decreto del 13 giugno 2022; Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, lett. c), dell’avviso del 21 settembre 2022, prot. n. 0452233; Violazione dell’art. 3 e 10 bis l.241/100; Violazione del principio del favor participationis; Difetto assoluto di motivazione; Carenza ed erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per contraddittorietà; Eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, Eccesso di potere per sviamento”*.

I vizi sopra elencati inficerebbero il quarto dei rilievi su cui si fonda il provvedimento del 14 luglio 2023 (pag. 7), corrispondente al punto 5 della comunicazione dei motivi ostativi, avente a oggetto l’asserita mancata produzione di documenti e informazioni *“in merito all’arco temporale di svolgimento dell’iter autorizzativo, con l’esatta indicazione dei tempi necessari per la richiesta ed il conseguimento dei titoli autorizzativi”*;

3) *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 15 c. 5 e 6, 24 e dell’All.to A del*

*Decreto del 13 giugno 2022; Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, c.5, 6 dell'Avviso del 21 settembre 2022, prot. n. 0452233; Violazione e falsa applicazione dell'all.to B all'Avviso del 21 settembre 2022 concernente la Scheda tecnica per il rispetto del principio DNSH; Violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020; Violazione e falsa applicazione della Circolare Mef n. 32/2021 nonché della nota MASAF-M2C1-3 prot. n.68795 del 10/02/2023; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 10 bis l.241/100; Violazione del principio del favor participationis; Difetto assoluto di motivazione; Carenza ed erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per contraddittorietà; Eccesso di potere per perplessità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, Eccesso di potere per sviamento”.*

Il Consorzio contesta la legittimità dei rilievi di cui ai punti 1, 2 e 3 della comunicazione dei motivi ostativi (riportati nei primi tre motivi di cui a pag. 7 della nota Masaf impugnata), asserendo, in sintesi, che ai fini della verifica in questione sarebbero stati adottati criteri di “pertinenza” e “congruità” non corretti e una nozione restrittiva ed escludente di “logistica agroalimentare”, in contrasto con le previsioni di cui all'art. 5, comma 6, dell'avviso che non limiterebbe alla sola logistica strettamente intesa l'agevolazione di cui si tratta;

4) *“Violazione e falsa applicazione dell'art.6 e dell'All.to 1A del Decreto del 13 giugno 2022; Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 e 9 dell'Avviso del 21 settembre 2022, prot. n. 0452233; Violazione e falsa applicazione dell'all.1, par. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014; Difetto assoluto di motivazione; Carenza ed erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per contraddittorietà; Eccesso di potere per perplessità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per sviamento”.*

Con riguardo alla contestazione di cui al punto 6a della comunicazione di motivi

ostativi, ritenuto non superato dal provvedimento gravato (cfr. pag. 6), parte ricorrente denuncia l'erroneità del presupposto da cui parte Invitalia nel negare l'attribuzione del punteggio previsto per i "giovani agricoltori", atteso che lo stesso competerebbe ad Agriturismi Badiula, in ragione della natura collettiva dell'investimento proposto e del collegamento qualificato che sussiste tra le relative consorziate;

5) *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del regolamento UE 2020/852; Violazione e falsa applicazione della Comunicazione commissione (C 58/1) 2021; Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del Decreto del 13 giugno 2022; Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 e 9 dell’Avviso del 21 settembre 2022, prot. n. 0452233; Violazione e falsa applicazione della circolare n.32/2021 dell’All. B nonché della guida operativa allegata; Eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per sviamento”*.

Con riguardo ai rilievi di cui ai punti 10 e 11 del gravato provvedimento, il Consorzio ricorrente contesta la richiesta di produrre la scheda 26 di cui alla circolare Mef 32/2021, poiché non sarebbe pertinente alla tipologia di investimento proposto e, premesso che dei sei obiettivi ambientali da perseguire, gli unici pertinenti rispetto alla tipologia di intervento proposto riguarderebbero la mitigazione dei cambiamenti e la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, rappresenta di avere prodotto e compilato la matrice DNSH, oltre alla perizia asseverata di conformità dell'intervento rispetto alla disciplina ambientale, dimostrando la conformità dell'intervento rispetto al principio di "non arrecare un danno significativo";

6) *“Violazione e falsa applicazione dell’art.2, c. 2, 7.4 del Decreto del 13 giugno 2022; Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 dell’avviso del 21 settembre 2022, prot. n. 0452233; Violazione e falsa applicazione della circolare n.32/2021 dell’All.B nonché della guida operativa allegata; Eccesso di potere per perplessità*

*dell'azione amministrativa; Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per sviamento”.*

La valutazione effettuata da Invitalia sul perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, co. 2, d.m. 13 giugno 2022 esulerebbe dalla fase di istruttoria tecnica, che dovrebbe avere a oggetto solo l'affidabilità tecnica, la sostenibilità finanziaria, la cantierabilità nonché la pertinenza e la congruità delle spese. In aggiunta, si rileva che, in ogni caso, sarebbe difficile negare che il progetto presentato non persegua almeno uno degli obiettivi citati.

Il Consorzio conclude chiedendo l'annullamento degli atti impugnati e, in ipotesi di mancato accesso ai benefici, il ristoro di tutti i danni patrimoniali.

2. Il 22 settembre 2023 si è costituita con atto formale Invitalia s.p.a e il 29 settembre 2023 si è costituito il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito, anche Masaf). Invitalia ha successivamente depositato memoria e documenti.

3. Alla camera di consiglio del 3 ottobre 2023, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza di misura cautelare, con riserva di depositare motivi aggiunti.

4. Agriturismi Badiula ha presentato ricorso per motivi aggiunti in data 11 ottobre 2023, chiedendo l'annullamento (oltre che, “sotto altro profilo”, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo):

- della nota Masaf del 10 febbraio 2023, nella parte in cui integrerebbe retroattivamente la *lex specialis* in una fase in cui erano già ampiamente scaduti i termini di presentazione delle domande, disponendo, tra l'altro, la rideterminazione “*ove necessario – [del] tagging climate dei progetti nei quali l'acquisto di un veicolo non rientrante nelle categorie [...] indicate sia stato considerato ai fini del predetto tagging*”, senza tuttavia prevedere una riapertura dei termini per l'integrazione dei progetti e/o consentire, a norma dell'art.7, comma 4, del d.m. 13 giugno 2022, una “*negoziazione*” “*con il soggetto proponente*”;

- dell'allegato B all'avviso del 21 settembre 2022, nella parte in cui prevede che per i progetti di investimento inferiori a 10 milioni di euro, ai fini della verifica del rispetto del principio DNSH si debba *“fornire una relazione con i contenuti minimi di cui alla scheda 26”* in luogo delle pertinenti schede 2, 5, 9 e 20.

5. In vista dell'udienza di discussione, Invitalia ha presentato memoria di replica e il Masaf ha depositato una memoria con la quale, nell'evidenziare la rilevanza del ruolo rivestito da Invitalia nella procedura in esame, ha chiesto di “escludere il Ministero da una eventuale condanna alle spese, avendo provveduto INVITALIA S.p.A. alla ricezione, istruttoria e valutazione negativa della domanda dell'odierna ricorrente – come peraltro espressamente richiestole dalla normativa di riferimento”.

6. All'udienza del 18 dicembre 2023 la causa è passata in decisione.

7. Con ordinanza n. 19668 del 27 dicembre 2023, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., cui parte ricorrente ha provveduto nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, depositandone, successivamente, la prova.

8. All'udienza del 12 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Le pretese di parte ricorrente meritano accoglimento, nei limiti e nei termini che di seguito si espongono.

2. Con il primo e con il sesto motivo di doglianza del ricorso introduttivo (in particolare, al punto 6.1) la ricorrente ha denunciato l'illegittimità della nota Masaf del 14 luglio 2023 (prot. 370503), concernente la comunicazione di esito negativo dell'istanza dalla stessa presentata per l'accesso alle agevolazioni Pnrr per la logistica nei settori agroalimentari (M2C1 - Investimento 2.1), nella parte in cui avrebbe rivalutato aspetti ed elementi già positivamente e (a suo dire) definitivamente scrutinati nella prima fase della procedura, relativa alla verifica di ammissibilità delle domande, conclusasi con l'approvazione di un'apposita



graduatoria.

Al riguardo, è opportuno chiarire preliminarmente che il menzionato provvedimento si articola in una serie di punti – che coincidono con i punti 1, 2, 3, 5, 6, 10 e 11 del precedente preavviso di rigetto (ridotti da 11 a 7, a seguito delle osservazioni prodotte con PEC del 10 giugno 2023) – e di rilievi (cfr. pag. 7), che sono la risultante della verifica tecnica espletata da Invitalia sulla domanda di ammissione all’agevolazione e che descrivono le asserite non conformità rispetto ai requisiti, alle condizionalità, alla cantierabilità dei progetti di investimento, nonché alla pertinenza e alla congruità delle spese previste.

La censura in questione investe tutti i punti della nota impugnata sopra richiamati (a eccezione del punto 5, contestato, sotto altro profilo, con il secondo motivo di ricorso).

Secondo parte ricorrente, la prima fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità della domanda, già conclusasi favorevolmente nei suoi confronti, avrebbe ricompreso anche la rispondenza del progetto agli obiettivi dell’avviso del 21 settembre 2022 e ai requisiti di condizionalità di cui alla *milestone* del Pnrr associata all’investimento, che prevede, tra l’altro, il rispetto del principio DNSH e la destinazione di una quota minima delle relative risorse finanziarie, alternativamente: a) alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% dell’investimento complessivo; b) alla digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% (cfr. art. 5, avviso).

Ne conseguirebbe che, avendo la ricorrente superato con esito positivo la fase in questione, Invitalia non avrebbe potuto sottoporre “nuovamente” a vaglio i medesimi profili (al punto da riscontrare la carenza di requisiti già ritenuti pienamente sussistenti).

2.1. L’assunto non è condivisibile.

Dalla lettura del provvedimento impugnato emergono, infatti, le peculiarità della verifica svolta nella seconda fase del procedimento, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 7 d.m. 13 giugno 2022 e all’art. 8 dell’avviso del 21 settembre 2022

che, diversamente, sarebbero prive di senso e che prevedono una “prima” verifica delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti, sulla base delle dichiarazioni fornite dal proponente, cui segue l’istruttoria, ovvero la verifica su:

*“a) l’affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell’impresa o delle imprese proponenti;*

*b) la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo [...];*

*c) la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro centottanta giorni dalla determinazione di ammissione di cui ai successivi provvedimenti, la documentazione concernente la materia edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione di cui ai successivi provvedimenti;*

*d) la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento”* (così, l’art. 7, co. 4, d.m. 13 giugno 2022).

In sintesi, la conferma della non definitività della prima verifica si ricava dall’art. 7 d.m. 13 giugno 2022, appena riportato, nella parte in cui declina gli aspetti del progetto da sottoporre a verifica tecnica/economica/finanziaria nel corso della fase istruttoria e dall’art. 8 dell’avviso del 21 settembre 2022, nel quale è stabilito che le imprese rientranti nella “prima” graduatoria sono “ammesse alla fase istruttoria”.

Né varrebbe obiettare, come pure si fa nel ricorso con riguardo alla verifica della spesa di un singolo macchinario/di una singola linea di attività, che l’art. 8, comma 4, lett. d), dell’avviso si riferirebbe alla pertinenza e alla congruità generale delle spese, atteso che lo stesso articolo specifica che, ove emergano elementi chiaramente incongrui, l’istruttoria successiva all’approvazione della prima graduatoria può riguardare anche l’accertamento dei costi del singolo bene.

Inoltre, l’art. 12 dell’avviso, inserendo tra le cause di revoca l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità (a es. presentazione di documentazione irregolare per fatti

comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili), conforta l'interpretazione opposta a quella offerta da parte ricorrente, risultando altresì conforme ai principi di buon andamento, efficienza ed economicità la possibilità di escludere, all'esito anche della seconda fase, quei progetti che, non avendo i requisiti di ammissibilità, potrebbero comunque incorrere nella revoca del finanziamento.

Incongruo, per quanto osservato, è pure il riferimento, operato da parte ricorrente, all'art. 21-*nonies* l. n. 241/90: la portata della graduatoria si esaurisce nell'ammissione delle domande ivi menzionate alla successiva fase istruttoria; si è, dunque, in presenza di due fasi di un unico procedimento e non in un'ipotesi di esercizio di autotutela.

2.2. Di qui, l'infondatezza del primo e del sesto motivo (con riferimento al profilo esaminato, par. 6.1).

3. Devono essere, quindi, esaminati gli ulteriori motivi di ricorso.

3.1. L'ordine logico sul quale è costruita la relazione istruttoria di Invitalia - che è alla base del contestato esito negativo - impone di partire dall'esame della determinazione di stralciare taluni costi che hanno determinato il venir meno delle quote minime, in termini percentuali, da destinare alla riduzione dell'impatto ambientale e alla digitalizzazione delle attività e, dunque, dal terzo motivo del ricorso introduttivo - che, come anticipato nella parte in fatto, si riferisce ai punti 1, 2 e 3 della comunicazione dei motivi ostativi e della nota impugnata -, unitamente al primo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

3.2. In particolare, com'è desumibile dal gravato provvedimento, con la contestazione di cui al punto 1, lett. a), b) e c), Invitalia ha stralciato alcune voci di spesa e ha, conseguentemente, ricalcolato:

- le percentuali di cui al *milestone* associato al Pnrr, in precedenza positivamente riscontrate (ambiente e digitalizzazione) (punto 1);
- le percentuali di ammissibilità delle opere murarie e assimilate (punto 2);
- le percentuali di ammissibilità relative alle spese per consulenze (punto 3).

Nello specifico, ciò avrebbe comportato l'abbattimento della capacità di riduzione di impatto ambientale (scesa dall'iniziale 51,38% al 22,97%, al di sotto del *target* del 32%) e la riduzione della capacità di introdurre un processo innovativo inerente alla digitalizzazione (scesa dall'iniziale 45,70 % al 23,95 %, anch'essa sotto la soglia minima del 27%).

Detto ricalcolo deriva, in concreto, dallo stralcio dei costi relativi ai seguenti elementi:

a) macchinario lava-asciuga IPC Lavamatic 110 e macchinario spazzatrice IPC Lion 1280, i cui costi sono stati ritenuti non ammissibili in quanto afferenti ad attività di pulizia e non alla logistica;

b) linea di lavorazione Sorma Group, "non ammissibile" in quanto dotazione impiegata nel processo di produzione piuttosto che nell'attività di logistica;

c) motrice a 3 assi, motrice a 2 assi, trattore agricolo Deutz 9340 Agroton, trattore agricolo Mach4, "non ammissibili" sulla base di quanto previsto dall'art. 15, comma 5, lett. g), d.m. 13 giugno 2022, non avendo "*caratteristiche che consentano il rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo»*", in conformità alle specifiche di cui alla scheda 9 della circolare Mef 32/2021 e, come ulteriormente specificato, dalla nota Masaf - M2C1-3 prot. n. 0068795 del 10 febbraio 2023.

3.3. Tanto premesso, si osserva quanto segue.

3.4. Con riguardo alla "non inerenza" (alla logistica) dei macchinari *sub a*) e della linea di lavorazione *sub b*), parte ricorrente lamenta l'applicazione di una nozione restrittiva di "logistica", invocando in tal senso l'art. 5, co. 6, dell'avviso del 21 settembre 2022, laddove prevede che il piano di investimento possa riguardare la creazione di una nuova unità produttiva e l'ampliamento della capacità, la ristrutturazione e la riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrino nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) delle attività economiche ATECO 2007

rispetto a quella dei prodotti fabbricati in precedenza.

L'assunto non è condivisibile.

L'art. 5, co. 6, cit. non specifica le caratteristiche ovvero le finalità delle unità produttive di cui si tratta e, pertanto, non si configura come prescrizione utile a inquadrare l'unità produttiva di interesse nella fase della logistica.

Va piuttosto osservato che i costi per la lavasciuga e la spazzatrice (*sub a*) sono stati ritenuti non congrui in quanto relativi a macchinari afferenti alla pulizia degli ambienti destinati alla semilavorazione dei prodotti agricoli, mentre per la linea di lavorazione (*sub b*) si è ritenuto come essa esaurisse la sua funzione nella fase di analisi e selezione del prodotto, ossia in una fase anteriore all'etichettatura, cui seguirebbe lo stoccaggio, con la conseguenza che non potrebbe costituire una fase della linea di *packaging*.

In definitiva, nel caso in esame, i macchinari e le linee di produzione sono stati ritenuti "non ammissibili" in quanto relativi a una fase anteriore al *packaging*.

La valutazione tecnico-discrezionale condotta da Invitalia e appena sintetizzata non risulta affetta dai dedotti vizi di travisamento, manifesta illogicità o difetto di istruttoria.

La stessa amministrazione, nella risposta alla FAQ n. 6, aveva già evidenziato che, in caso di investimenti relativi alla parte finale della linea produttiva (come quelli proposti dal Consorzio ricorrente), dovesse essere evidente il "*collegamento materiale tra la produzione e lo stoccaggio/immagazzinamento*", collegamento che non risulta dimostrato nel caso in questione.

Ne discende l'infondatezza del profilo di censura in esame.

3.5. A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento ai costi per i veicoli *sub c*).

Occorre anzitutto chiarire che nel caso in esame vengono in rilievo mezzi alimentati a biodiesel, non rientranti tra i veicoli a "zero emissioni".

La circostanza che si tratti di veicoli "a basse emissioni" e non a "zero emissioni" non è contestata da parte ricorrente, che, tuttavia, evidenzia come l'articolo 8

dell'avviso imponga esclusivamente il rispetto del principio del “*non arrecare un danno significativo*”, tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio, in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato B”.

L'allegato B all'avviso effettivamente prevede il solo rispetto della scheda 9 della circolare Mef 32/2021, nel cui campo di applicazione rientrano (testualmente) “*veicoli concepiti per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti: veicoli appartenenti alla categoria N2 e N3*” e “*Trattori: veicolo a motore agricolo o forestale a ruote o cingoli appartenenti alla categoria T, avente almeno due assi e una velocità massima di progetto non inferiore a 6 km/h, la cui funzione consiste essenzialmente nel generare una potenza trainante, progettato appositamente per trainare, spingere, trasportare e azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate a usi agricoli o forestali o a trainare rimorchi o attrezzature agricole o forestali*”.

La stessa scheda 9 per gli investimenti soggetti al “Regime 1” (nel quale rientra anche l'investimento 2.1 della M2C1) precisa che:

- “*i veicoli appartenenti alla categoria T possono essere alimentati ad elettricità, idrogeno, biogas e biocarburanti destinati ai trasporti conformi ai requisiti della direttiva RED II*”;
- “*i veicoli delle categorie N2 e N3 con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate rientrano nella definizione di ‘veicolo pesante a emissioni zero’ di cui all'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2019/1242*” e “*i veicoli delle categorie N2 e N3 con massa una massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 tonnellate possono essere i seguenti: a) un ‘veicolo pesante a emissioni zero’, quale definito all'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2019/1242; b) laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui al punto a), un ‘veicolo pesante a basse emissioni’ quale definito all'articolo 3, punto 12, di detto regolamento*”.

Dunque, come rilevato da parte ricorrente, la disciplina – contenuta nell’avviso e nella circolare Mef cui lo stesso rinvia – contempla “espressamente, la finanziabilità dei veicoli biodiesel e biogas (in quanto conformi al principio di DNSH) e non limita [...], in alcun modo, la finanziabilità dei soli veicoli elettrici” (pag. 5, ricorso per motivi aggiunti).

Diversamente, la nota Masaf 10 febbraio 2023, su cui si fonda, in concreto, la valutazione negativa riservata alla domanda della parte ricorrente, stabilisce che “*ai fini di adempiere alla Decisione di Esecuzione del Consiglio e, nello specifico, nell’ottemperare al principio del Non Arrecare un Danno Significativo (DNSH) in presenza di un elenco di esclusione, gli unici veicoli ammissibili a finanziamento con fondi PNRR nell’ambito della Misura PNRR M2C1-3, come declinata nelle tre sotto-misure attualmente in essere, e in particolare c.d. ‘Logistica imprese’, ‘Logistica Mercati’ e ‘Logistica Porti’, sono quelli c.d. ‘zero emission’, e precisamente: - BEVs (Battery Electric Vehicles – veicoli elettrici a batteria): alimentati esclusivamente con motori elettrici la cui energia proviene da una fonte di ricarica esterna; - FCEVs (Fuel Cell Electric – veicoli elettrici con celle a combustibile) – ove disponibili: alimentati da un motore elettrico la cui energia proviene da celle a combustibile idrogeno anziché da normali batterie*”.

In sostanza, per il tramite di tale nota, adottata in conseguenza delle osservazioni della Commissione europea, veicolate dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata di fatto modificata *in parte qua* la *lex specialis*, per riallinearla al quadro ordinamentale vigente in materia.

Al riguardo, va preliminarmente osservato come non sia condivisibile la critica iniziale di parte ricorrente (cfr. pag. 4 e 5, ric. mm. aa.), secondo cui la citata nota Masaf del 10 febbraio 2023, riferita alla “*Misura PNRR M2C1-3, come declinata nelle tre sotto-misure attualmente in essere, e in particolare c.d. ‘Logistica imprese’, ‘Logistica Mercati’ e ‘Logistica Porti’*” riguarderebbe “un bando diverso” rispetto a quello oggetto del presente ricorso.

Tale assunto va disatteso considerato che il codice alfanumerico “M2C1-3” indica

la specifica *milestone*, ossia il “*traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.)*” (cfr. art. 1, co. 1, lettera t, avviso). In particolare, “*per la misura M2C1 - Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»: la milestone M2C1-3, da conseguire entro il 31 dicembre 2022 [è la] «Pubblicazione della graduatoria finale nell’ambito del regime di incentivi alla logistica»*” (premesse d.m. 13 giugno 2022). Conseguentemente, la nota Masaf del 10 febbraio 2023 è applicabile all’avviso in questione, che ha a oggetto il citato investimento 2.1.

Tanto chiarito, va detto che è pur vero che per giurisprudenza pacifica (formatasi in materia di gare per l’affidamento di appalti pubblici) i chiarimenti resi dall’amministrazione nel corso di una procedura a evidenza pubblica non hanno contenuto provvedimento, non potendo costituire integrazione o rettifica della *lex specialis* (cfr., tra le tante, C.g.a. 8 ottobre 2021, n. 841; id. 20 settembre 2021, n. 806 e riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati; in altri termini, i chiarimenti dell’amministrazione sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo della *lex specialis*, a renderne chiaro e comprensibile il significato e non quando rappresentano il modo per attribuire allo stesso testo una portata diversa; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2020, n. 8031 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64 e sez. V, 7 settembre 2022, n. 7793).

Analogamente, costituisce *ius receptum* il principio in base al quale le regole stabilite discrezionalmente dall’amministrazione negli atti di una procedura a evidenza pubblica vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione, tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) ne è impedita la disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina



l'illegittimità delle successive determinazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2020, n. 1604; Cons. Stato, sez. III, 5 novembre 2019, n. 7595): le regole poste nell'avviso della procedura costituiscono, infatti, la garanzia dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento (art. 97 Cost.).

Queste regole non sono però applicabili al caso di specie. Dalla documentazione acquisita al giudizio emerge che nel caso in esame l'amministrazione, nel redigere gli atti della procedura per l'ammissione al finanziamento (e, prima ancora, la guida operativa per la valutazione dei requisiti di ammissione, di cui alla circolare Mef 32/2021), ha considerato finanziabili pure i mezzi "a basse emissioni", ponendoli sullo stesso piano di quelli "a zero emissioni".

Si spiega così il tenore delle successive osservazioni della Commissione europea e della conseguente nota Masaf del 10 febbraio 2023, con cui è stata richiamata l'attenzione su elementi già considerati, anche nella loro portata obbligatoria, dal quadro ordinamentale di riferimento e, ciononostante, non (originariamente) inseriti nella *lex specialis*.

In casi come questi, può ritenersi che il divieto di (auto e etero) integrazione della disciplina di gara subisca una deroga, soccorrendo, viceversa, a garanzia dell'interesse pubblico tutelato da norme imperative, un meccanismo di integrazione/sostituzione automatica di clausole (analogo a quello diviso dagli artt. 1374 e 1339 c.c.; cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903; sez. V, 13 maggio 2014, n. 2448 e 15 luglio 2013, n. 3811).

In altri termini, deve considerarsi consentita la "sostituzione" di fatto della disposizione dell'avviso del 21 settembre 2022 in rilievo, di cui è stata ravvisata la non conformità al quadro ordinamentale che presiede all'erogazione dei finanziamenti europei in questione.

In questa prospettiva, si deve riconoscere la correttezza della critica di parte ricorrente, laddove pone in evidenza che l'amministrazione, per un'elementare esigenza di garanzia della *par condicio*, avrebbe dovuto procedere a una riapertura dei termini per consentire ai soggetti eventualmente interessati dalla "rettifica" in

esame di emendare, previa loro “rimessione in termini”, la domanda di ammissione al finanziamento limitatamente alle parti incise dalla specifica prescrizione in rilievo (ammissione dei soli mezzi a zero emissioni); condotta, quest’ultima, non impedita dall’impugnata nota del 10 febbraio 2023, che nulla espressamente dispone sul punto (il che, peraltro, dimostra l’infondatezza dell’assunto di parte ricorrente in ordine alla lesività della medesima nota, laddove interpretata nel senso di non “consentire una riapertura dei termini per l’integrazione dei progetti”; cfr. ric. mm.aa., n.1, lett. b, pag. 2).

3.6. In conclusione, in assenza di “rimessione in termini”, deve considerarsi illegittimo il provvedimento gravato nella parte in cui stralcia i mezzi *sub c)* dal novero degli strumenti ammissibili a finanziamento.

3.7. Non merita favorevole considerazione quanto argomentato da Invitalia solo nei propri scritti difensivi in ordine al rilievo assorbente che assumerebbe il fatto che *“la società proponente non [avrebbe] fornito evidenze o asseverazioni atte a garantire l’utilizzo per le attività legate alla logistica”*, e non per quelle legate alla produzione e alla raccolta.

Al riguardo si osserva che tale ultima obiezione non è stata mossa con l’atto gravato, sicché essa costituisce integrazione postuma della motivazione.

Così come va detto che Invitalia non ha dedotto (né dimostrato) che lo stralcio dei soli elementi *sub a)* e *b)* (macchinari e linea di lavorazione) avrebbe comunque comportato l’abbattimento di entrambe le percentuali sopra indicate (per la riduzione degli impatti ambientali e per la digitalizzazione) al di sotto della soglia minima prevista.

Di qui, l’illegittimità del primo dei rilievi (indicati a pag. 7 del gravato provvedimento del 14 luglio 2023) che hanno determinato l’esito negativo dell’istruttoria.

3.8. Dall’accoglimento della censura appena esaminata (concernente, giova ribadire, lo stralcio di cui al punto 1, lett. c), consegue, inoltre, la necessità di

effettuare un ricalcolo delle soglie rispettivamente imputabili alle “opere murarie” e alle “spese per consulenze” sul cui asserito superamento si fondano i punti 2 e 3 della nota impugnata e il secondo e il terzo dei rilievi (indicati a pag. 7 del provvedimento impugnato), che hanno determinato l’esito negativo dell’istruttoria.

3.9. In conclusione, devono essere accolti, nei termini e nei limiti appena esposti, il terzo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

4. Merita, inoltre, accoglimento il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il punto 5 della comunicazione dei motivi ostativi e il quarto rilievo menzionato a pag. 7 del provvedimento del 14 luglio 2023.

Al Consorzio ricorrente è stato contestato di non aver prodotto “documenti né fornit[o] informazioni in merito all’arco temporale di svolgimento dell’iter autorizzativo, con l’esatta indicazione dei tempi necessari per la richiesta ed il conseguimento dei titoli autorizzativi”; si è, inoltre, rilevata “l’assenza di un cronoprogramma dettagliato che distingua i tempi previsti per l’iter autorizzativo da quelli di realizzazione dell’investimento richiesto alle agevolazioni” (cfr. pag. 3 del provvedimento del 14 luglio 2023).

Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che la verifica riguarda la *“cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro 180 giorni dalla determinazione di ammissione di cui ai successivi provvedimenti la documentazione concernente la materia edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione di cui ai successivi provvedimenti”* (art. 7 d.m. 13 giugno 2022) e che le previsioni dell’avviso non impongono, a pena di esclusione, l’immediata cantierabilità del progetto, ovvero sia che il progetto sia munito di tutti gli atti di assenso, dei nulla osta e/o dei titoli abilitativi necessari per la sua istantanea realizzazione.

In questa prospettiva, va precisato che il Consorzio ha incontestatamente dichiarato di aver depositato una perizia asseverata nella quale è stato descritto l’iter

procedurale necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione unica mediante SUE, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 380/2001, con una tempistica stimata di 120 giorni. Lo stesso Consorzio ha inoltre fornito un diagramma di GANTT, con l'indicazione dettagliata delle tempistiche di presumibile ottenimento delle autorizzazioni e di realizzazione dell'intervento.

Orbene, anche alla luce del quadro normativo e della prassi del settore, si deve ritenere che la pretesa di acquisire ulteriori documenti o assicurazioni sulle tempistiche di acquisizione delle autorizzazioni o sull'effettiva realizzazione dell'intervento, in questa sede, comporti l'imposizione di un onere eccessivo e, dunque, irragionevole.

5. È fondato anche il quarto motivo del ricorso introduttivo, volto a censurare il punto 6a della comunicazione dei motivi ostativi (ritenuto non superato dalla nota del 14 luglio 2023), ovverosia l'erroneità del presupposto da cui parte Invitalia per negare l'agevolazione (consistente nella maggiorazione delle aliquote di 20 punti percentuali) prevista per i giovani agricoltori.

Come giustamente rileva parte ricorrente, la tabella A1 dell'allegato A al d.m. 13 giugno 2022, cui rinvia l'art. 9 dell'avviso, precisa che la maggiorazione in questione riguarda anche *“gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita”*.

La motivazione di Invitalia, che ha negato la maggiorazione ritenendo che non fosse stata “fornita evidenza documentale relativa all'interesse da parte di soggetti terzi circa l'utilizzo del previsto magazzino da realizzare”, è smentita, in primo luogo, dalla natura stessa del soggetto ricorrente, che è un consorzio: l'iniziativa progettuale è, dunque, ontologicamente collettiva, in quanto presentata nell'interesse delle consorziate, che detengono ognuna il 33,3% delle quote della società. A ciò, si aggiunge la circostanza che, come emerge dal progetto, sussiste un'interconnessione funzionale tra i mezzi e le attività del consorzio proponente e

quelli delle consorziate. Valorizzando, quindi, il collegamento qualificato che sussiste, strutturalmente, tra le consorziate e, funzionalmente, tra queste ultime e il consorzio, deve essere accolto anche il quarto motivo di ricorso in esame.

6. Meritevole di accoglimento è altresì il quinto motivo del ricorso introduttivo, che ha a oggetto il rilievo di Invitalia (punto 10 del preavviso di rigetto e quinto dei rilievi elencati a pag. 7 del provvedimento gravato), secondo cui *“l’analisi prodotta [...] non risulta completa ed esaustiva, in quanto si limita alla valutazione quantitativa dell’impatto sulle emissioni di CO2 avute grazie all’installazione dell’impianto fotovoltaico e non fornisce una analisi quantitativa dettagliata, in merito all’impatto sulle emissioni di CO2 dell’intero investimento richiesto alle agevolazioni, corredata da specifiche analitiche che consentano di effettuare un’analisi sui dati trasmessi dalla proponente. Infatti, sebbene l’impianto fotovoltaico da solo possa generare un risparmio di CO2, l’intero investimento potrebbe comportare un peggioramento delle emissioni complessive”*. Ciò che dimostrerebbe il mancato rispetto di quanto stabilito dall’art. 24, co. 1, d.m. 13 giugno 2022, ovvero il principio di “non arrecare danno significativo”.

Tale motivo va esaminato congiuntamente al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stata dedotta l’illegittimità del richiamo (peraltro non contenuto nel provvedimento di esito negativo, ma solo nella comunicazione dei motivi ostativi e nella memoria difensiva depositata da Invitalia) all’obbligo di compilazione della scheda 26 della circolare Mef 32/2021, previsto dall’allegato B dell’avviso del 21 settembre 2022 (è appena il caso di precisare che l’allegato B in questione non è annesso alla circolare Mef 32/2021, come erroneamente riportato nel ricorso per motivi aggiunti, ma al menzionato avviso).

6.1. Al riguardo, va chiarito che detto allegato B (recante la *“Scheda tecnica per il rispetto del principio DNSH”*) al punto 1.2 indica, tra l’altro, i contenuti della valutazione e della documentazione da fornire in caso di progetti di investimento con spese inferiori a 10 milioni di euro. Per tali progetti, è prevista una valutazione semplificata; in particolare, in capo ai soggetti proponenti è stato posto l’onere di:

*“compilare la matrice DNSH (allegata alla domanda di accesso all’agevolazione), contenente informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, nonché fornire una relazione con i contenuti minimi di cui alla Scheda 26 allegata alla circolare MEF 32/2021; fornire dichiarazione di conformità, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, VAS, AIA, AUA, ove pertinenti)”*.

6.2. Va dato altresì atto che parte ricorrente sostiene come dei sei obiettivi ambientali in questione, quelli pertinenti (rispetto all’intervento proposto) siano soltanto due, la mitigazione dei cambiamenti (obiettivo 1) e la prevenzione e riduzione dell’inquinamento (obiettivo 5), e che tale assunto non è contestato da parte resistente.

6.3. Parte ricorrente ha rappresentato di aver compilato e prodotto la matrice DNSH (Allegato EA della proposta progettuale, pag. 53) nonché la perizia asseverata di conformità dell’intervento rispetto alla disciplina ambientale, attestante parimenti l’assenza di qualsivoglia vincolo ambientale soggetto ad autorizzazione preventive (doc. 34, depositato in giudizio); e ha altresì esposto di non aver prodotto una relazione con i contenuti minimi di cui alla scheda 26 allegata alla circolare Mef 32/2021, escludendo di esservi tenuta poiché la scheda in questione riguarderebbe soltanto *“gli investimenti di carattere generale che non toccano una sola e specifica attività quali, ad esempio, strumenti di finanziamento, schemi orizzontali, finanziamenti destinati alla ricerca innovazione e sviluppo, operazioni dirette quali finanziamenti generali alle imprese e investimenti diretti nel capitale, operazioni”* (cfr. la guida operativa a pag. 273), tra i quali non sarebbe annoverabile il progetto presentato dal Consorzio ricorrente.

6.4. Tanto premesso, si evidenzia che, come è possibile ricavare dalla guida operativa concernente la mappatura di correlazione tra investimenti-riforme e schede in riferimento alla missione (M2C1) allegata alla circolare Mef 32/2021, le

schede pertinenti per l'investimento 2.1 della Missione 2 Component 1, sono soltanto le numero 2, 5, 9 e 20 (cfr. pag. 17). Non vi era, pertanto, l'obbligo di redigere la scheda 26.

A tale obiezione, Invitalia ha replicato che la circolare Mef non pone un vero e proprio vincolo per le amministrazioni, restando i soggetti attuatori liberi di individuare le schede ritenute più rispondenti alle specifiche procedure.

6.5. Al riguardo si deve però rilevare che l'art. 24, co. 1, d.m. 13 giugno 2022 (richiamato nel provvedimento impugnato dalla stessa resistente) prevede che *“con successivi provvedimenti e/o circolari saranno fornite specificazioni circa le modalità con le quali l'Agenzia è tenuta a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, del principio di «non arrecare un danno significativo», ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, e della normativa ambientale nazionale e unionale applicabile, nonché di quanto prescritto dalla guida DNSH, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 'non arrecare un danno significativo' a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021”*.

La circolare da ultimo menzionata, unitamente ai suoi allegati, assume, quindi, un rilievo centrale; di talché - anche a voler condividere quanto sostenuto da Invitalia in ordine alla possibilità che ciascun soggetto attuatore avrebbe di individuare le schede da applicare al caso concreto, discostandosi dalla mappatura di cui alla circolare - sta di fatto che ogni scelta in tal senso dovrebbe essere, perlomeno, adeguatamente motivata.

Sotto altro profilo, va inoltre evidenziato che il rilievo sulla mancata compilazione della scheda 26, pure se presente nella comunicazione dei motivi ostativi, non è stato riprodotto nel provvedimento con il quale è stata data comunicazione dell'esito negativo dell'istanza; né può rilevare in senso contrario la circostanza che

Invitalia abbia riproposto tale argomento in memoria, ostando, in ogni caso, alla sua rilevanza il divieto di motivazione postuma e/o di integrazione in giudizio della motivazione.

6.6. Ciò chiarito, neppure può essere favorevolmente apprezzata la ragione addotta da Invitalia nel gravato provvedimento del 14 luglio 2023, per escludere, nel caso in questione, il rispetto del vincolo DNSH.

Con tale motivazione, come anticipato, l'amministrazione, pur riconoscendo che l'impianto fotovoltaico possa generare un risparmio di CO<sub>2</sub>, rileva l'assenza di una analisi quantitativa dettagliata, in merito all'impatto sulle emissioni di CO<sub>2</sub> dell'intero investimento, corredata da "specifiche analitiche" che consentano di effettuare una compiuta valutazione dei dati trasmessi dalla proponente.

In relazione alla pretesa di tale onere informativo, basti osservare che, solo per i progetti con costi superiori a 10 milioni di euro, l'Allegato B all'avviso richiede la presentazione di una relazione che contenga: *“descrizione del progetto, tipologia di investimento (anche con riferimento ai casi di nuova unità produttiva, ampliamento e riconversione), obiettivi; valutazione degli effetti su ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, in termini di DNSH e/o sostenibilità ambientale anche in un'ottica LCA; possibili elementi di prova: - presenza di valutazioni ambientali, valutazione dei rischi, etc.; - esiti di consulenze e asseverazioni di esperti; - evidenze sull'utilizzo di sistemi e misure per evitare impatti negativi; - possesso di una certificazione ambientale (EMAS, UNI EN ISO14001, Ecolabel), oppure dimostrazione di avvio della procedura di certificazione; - progetto di riconversione di attività produttive ad elevato impatto ambientale”*.

Da quanto appena riportato, si ricava che la richiesta di *“una analisi quantitativa dettagliata”*, *“corredata da specifiche analitiche”* non possa essere rivolta a progetti come quello presentato dal Consorzio ricorrente, non classificabile tra quelli in regime cd. ordinario.

Infine, risulta indimostrato oltrech  generico l'assunto per cui l'intero investimento



potrebbe comportare un peggioramento delle emissioni complessive, in quanto, oltre agli investimenti serventi al processo produttivo complessivamente inteso (il cui fabbisogno energetico è soddisfatto quasi completamente dall'impianto fotovoltaico, dal quale discende il - non contestato - risparmio di CO<sub>2</sub>), il progetto prevede l'acquisto di macchine e attrezzature a basse emissioni e non può che contribuire, per tale via, all'obiettivo 5 "prevenzione e riduzione dell'inquinamento".

6.7. Merita pertanto accoglimento anche il quinto motivo del ricorso introduttivo, unitamente - nei termini e nei limiti di cui si è detto - al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

7. Resta da esaminare il punto 6.2 dell'ultimo motivo del ricorso introduttivo, che si appunta sull'asserita violazione dell'art. 2, co. 2, d.m. 13 giugno 2022, nella parte in cui richiede che le risorse assegnate perseguano almeno uno degli obiettivi ivi indicati (riduzione dell'impatto ambientale, miglioramento della capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime, potenziamento della capacità di esportazione delle PMI agroalimentari italiane, rafforzamento della digitalizzazione nella logistica anche ai fini della tracciabilità dei prodotti).

Invitalia ha ritenuto che gli elementi informativi forniti e la relazione integrativa non risultassero completi, "non essendo presenti gli elementi analitici di prova previsti" (punto 11 del preavviso di rigetto e sesto dei rilievi del provvedimento del 14 luglio 2023, cfr. pag. 7).

Sennonché, a fronte dell'introduzione *ex novo* di un sistema di digitalizzazione completo degli impianti di logistica e stoccaggio, i cui fabbisogni energetici saranno soddisfatti quasi completamente da un impianto fotovoltaico, e a fronte della previsione di utilizzo di mezzi a bassa emissione, risulta per vero difficile sostenere il mancato raggiungimento di uno o più obiettivi tra quelli indicati nel menzionato art. 2, co. 2, d.m. 13 giugno 2022.

Di qui, la fondatezza della censura di cui al punto 6.2 dell'ultimo motivo del ricorso introduttivo.

8. In conclusione, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, nei termini e nei limiti sopra esposti, sono fondati e, per l'effetto, va accolta la domanda caducatoria rivolta alla nota Masaf - PQAI, prot. n. 0370503 del 14 luglio 2023, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

9. Deve essere, invece, respinta la domanda risarcitoria, formulata in modo del tutto generico.

10. La novità delle questioni oggetto della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta *Ter*), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti in epigrafe:

- accoglie la domanda caducatoria nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la nota Masaf - PQAI, prot. n. 370503 del 14 luglio 2023 *in parte qua*;
- respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mario Alberto di Nezza, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Annalisa Tricarico**

**IL PRESIDENTE**  
**Mario Alberto di Nezza**

## IL SEGRETARIO